

Il medico cantonale

Direttiva sulle restrizioni di accesso alle Strutture Somatiche Acute, Cliniche Psichiatriche, Strutture riabilitative e Reparti RAMI nonché gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19 del 17 maggio 2022

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto della Legge COVID-19 e relative Ordinanze COVID-19;

ribaditi gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni del Consiglio federale del 30 marzo 2022;

richiamate le raccomandazioni più recenti di Swissnoso;

preso atto della persistenza nella comunità del virus SARS-CoV-2;

vista la necessità di mitigare comunque ancora la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

sentita la Cellula di monitoraggio e coordinamento COVID-19,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ Le attività ordinarie sanitarie nelle Strutture oggetto della presente Direttiva (in seguito definite Strutture) avvengono conformemente al piano di protezione settoriale.

² Le Strutture Somatiche Acute applicano tutte le misure preventive previste nelle Raccomandazioni di Swissnoso, per quanto non diversamente regolamentato dalla presente.

³ Le altre Strutture applicano per analogia le raccomandazioni citate al cpv. 2.

Art. 2 È proibito l'accesso, salvo eccezioni valutate dalla Direzione sanitaria, a chiunque abbia sintomi COVID compatibili (fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione").

- Art. 3 ¹ All'entrata della Struttura si raccomanda a pazienti e visitatori di disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE che deve coprire naso e bocca.
- ² Nel contatto diretto con pazienti (stessa stanza o nel locale di visita, ma anche negli spazi comuni dove vi è potenziale vicinanza con pazienti) l'uso della mascherina è sempre obbligatorio.
- Art. 4 ¹ L'accesso alle strutture è consentito, in regime di autocontrollo, ma solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o relazionale con i pazienti.
- ² L'accesso per visite a pazienti degenti è autorizzato.
- ³ L'accesso è anche ammesso ad esterni, se la Direzione lo autorizza esplicitamente e lo regola, a locali espositivi, di ristoro, spazi comuni con scopi ricreativi, culturali, religiosi o simili
- ⁴ I visitatori sottostanno all'obbligo di porto della mascherina per ogni possibile contatto diretto o ravvicinato con pazienti.
- ⁵ Le strutture devono prevedere nel proprio piano di protezione dei limiti alle visite sia per numero di persone presenti nelle stanze, sia per durata della visita, con l'intento di contenere in modo ragionevole il rischio di contagio.
- ⁶ In caso di disputa la Direzione è autorizzata a procedere con controlli e decide l'eventuale espulsione.
- Art. 5 Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina nel contatto diretto col paziente.
- Art. 6 ¹ I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e saranno tempestivamente sottoposti a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR).
- ² I collaboratori che rientrano in servizio di lavoro dopo essere risultati positivi, seguono scrupolosamente le raccomandazioni Swissnoso più recenti.
- Art. 7 In caso di focolaio di malattia trasmissibile, la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera Struttura o a parti della stessa e informa il Medico cantonale sulla situazione.
- Art. 8 La presente Direttiva entra in vigore il 20 maggio 2022, sostituisce la Direttiva del 30 marzo 2022 e resta in vigore fino a revoca.
- Art. 9 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle Strutture Somatiche Acute, Cliniche Psichiatriche, Strutture riabilitative e Reparti RAMI (tramite UMC).

Il Medico cantonale
G. Merlani

